

Attualità

L'Arte Funeraria per animali

di Bruno Azzolini (*)

L'animale domestico (tecnicamente "Animale da Compagnia o Animale d'Affezione") è ormai comunemente riconosciuto e considerato come appartenente alla famiglia.

Effettivamente l'animale partecipa alla quotidianità della vita familiare. S'instaura con esso, un rapporto d'affetto reciproco, diventa un complice, un confidente e un amico.

È in quest'ottica e per questo motivo, che, da più parti, sono arrivati anche in Italia, chiari segnali dell'esigenza di onorarne degnamente la memoria dopo il decesso.

È bene ricordare che la normativa Europea, esistente fin dal 2002 (e aggiornata nel 2009 e 2011), obbliga a provvedere alla sistemazione definitiva del corpo di un animale deceduto vietandone l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a € 28.000,00).

Ma non è per questo che, sempre più spesso, i proprietari di animali domestici, s'interessano di sepoltura, cremazione, restituzione e conservazione delle ceneri.

Alimentata dai media di ogni genere (tv, radio, giornali, web ...) sta crescendo la cultura del rispetto e del ricordo e l'abitudine di non considerare più gli animali come oggetti o giocattoli ma, semplicemente come esseri viventi.

Di conseguenza non si pensa più di "disfarsi" del corpo del proprio animale lasciandolo nelle mani del veterinario e disinteressandosi del suo destino definitivo.

Il metodo standard dello smaltimento non individuale della carcassa, prevede la cremazione collettiva, cioè l'incenerimento di più salme in contemporanea o, in alternativa, la "spremitura", procedura quest'ultima che consiste nello schiacciamento dei corpi con presse idrauliche, allo scopo di ridurre i corpi

stessi in poltiglia per renderli più facilmente smaltibili.

È facile intuire che, chiunque venga a conoscenza di questi sistemi (in particolar modo quello della spremitura), non sia disposto a lasciare che il proprio animale, (ribadiamo compagno e amico di una vita), abbia questo destino finale.

La soluzione migliore per ovviare a tutto ciò è la cremazione individuale (o singola) che prevede l'incenerimento di un solo corpo per volta con la restituzione delle ceneri.

Per seguire questa pratica, è, ovviamente, necessario trasportare il corpo dell'animale fino a un centro di cremazione.

Sono presenti, su tutto il territorio nazionale italiano, strutture specializzate munite di appositi mezzi per il trasporto delle salme.

Questi "addetti ai lavori" devono rispettare una serie di disposizioni. Nessuna particolare norma igienico-sanitaria è prevista invece per il trasporto della salma da parte dei privati.

Si ritiene legittimo quindi, considerare ancora attuale la linea guida del Regolamento CE del 2002 che impone, solo nel caso di decesso per malattia o eutanasia, la compilazione, da parte di un veterinario, di un certificato sanitario attestante la non contagiosità della malattia stessa.

Una copia di tale certificato deve essere conservata per almeno 2 anni.

In base alla normativa vigente, non è obbligatorio, ma si consiglia fortemente, l'utilizzo di un apposito sacco porta salma monouso anche nel caso di trasporto privato.

Per gli "addetti ai lavori", alcuni articoli specifici della normativa Europea, stabiliscono gli accorgimenti da tenere nel caso di trasferimento all'impianto crematorio di più esemplari contemporaneamente.

Esistono, infatti, come già detto, due tipi di cremazione: quella collettiva e quella singola.

La cremazione collettiva, a fronte di un minor costo, ha l'enorme svantaggio di non poter diversificare le ceneri risultanti. È così negata la possibilità di ricevere, per disperdere o conservare, i resti del nostro amico deceduto.

Chi sente questa esigenza, deve però ricordare che esiste la possibilità di effettuare cremazioni singole accordandosi direttamente con i gestori degli impianti, oppure rivolgendosi a quegli impianti specifici a volte ubicati, o in qualche modo collegati, ai cimiteri per animali.

Impianti e cimiteri che stanno avendo un concreto sviluppo.

L'attuale normativa europea non fornisce nessuna indicazione sullo smaltimento delle ceneri risultanti. Anche in questo caso, è legittimo, quindi, considerare ancora attuale la linea guida del precedente Regolamento CE che identificava le ceneri come *residui*, non stabilendo nessuna procedura di smaltimento delle stesse (salvo che non vi sia stata contaminazione radioattiva).

Essendo inesistente anche in Italia una normativa specifica, si ritiene che, possano essere applicate alle ceneri derivanti da cremazione animale, le stesse norme riguardanti la cremazione umana.

È quindi possibile la dispersione delle ceneri, nel rispetto delle leggi che disciplinano questa pratica, o la loro conservazione in apposito contenitore denominato "urna cineraria".

L'urna cineraria può essere sotterrata o conservata anche al di fuori di un cimitero.

La conservazione è consentita in contenitori di qualunque forma e dimensione, purché adatti a contenere le ceneri ed evitarne un'involontaria dispersione. A tale scopo, l'urna cineraria per animali, deve essere chiusa (sigillata) ma non richiede una chiusura a tenuta stagna e non è obbligatoria l'apposizione di etichetta per l'identificazione delle ceneri.

È consentita anche la sepoltura dell'urna.

In questo caso l'urna stessa deve essere di materiale biodegradabile (in analogia con quanto previsto per l'inumazione di feretri) ad esempio, legno, cellulosa e cartone, con spessori minimi, proprio per facilitarne la naturale decomposizione a contatto con il terreno.

Non essendo soggetto a restrizioni, anche lo spostamento delle ceneri, può essere effettuato da chiunque. Anche da un privato cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.

L'unica ragionevole eccezione potrebbe essere rappresentata, come già detto, dal caso piuttosto remoto, di ceneri contaminate radioattivamente.

È utile ricordare che, secondo la legge Italiana, le ceneri di un cadavere umano, costituiscono un'unità inscindibile e non possono quindi essere solo parzialmente tumulate o disperse o ripartite in più contenitori. Nulla invece è specificato per quanto riguarda le ceneri degli animali. Ne consegue che per questi ultimi, è consentito l'uso di *keepsake*, piccole (o piccolissime) urne atte alla conservazione di una parte delle ceneri o alla spartizione delle stesse.

La pratica crematoria non è però l'unica possibilità di dare un degno riposo eterno ai nostri amici.

Il regolamento della Comunità Europea deroga, infatti, ai singoli Stati membri, la facoltà di permettere l'interro degli animali da compagnia deceduti.

È quindi consentita la sepoltura nei cimiteri per animali legalmente autorizzati (presenti su tutto il territorio nazionale) ed è attualmente consentito il sotterramento in aree private, in attesa dell'imminente emanazione di linee guida ministeriali.

Come per quasi tutti gli altri stati europei, anche la legislatura italiana, è molto lacunosa riguardo alle disposizioni che regolano la sepoltura di animali.

Ciò che è certo, è che è rigorosamente vietato gettare i corpi degli animali deceduti nei cassonetti, o abbandonarli con qualunque altra modalità, perché questa pratica incivile, potrebbe diventare causa del diffondersi di malattie.

Due sono le regole fondamentali (dettate anche dal buon senso) per la sepoltura in terreni privati:

- la prima, e la più importante, impone l'obbligo di accertare preventivamente che nel terreno non siano presenti falde acquifere onde scongiurare il pericolo d'inquinamento della stesse;

- la seconda, autorizza l'interro della salma soltanto nel terreno di proprietà del detentore o proprietario dell'animale o in altro terreno privato ma con il consenso del proprietario del terreno stesso.

È vietata, quindi, la sepoltura in terreni comunali, statali, di demanio o pubblici.

In alternativa, è possibile l'inumazione in un cimitero per animali.

Il naturale riferimento è ancora il precedente regolamento CE che indica, in questo caso (sepoltura in cimitero per animali) la necessità della certificazione di un Medico Veterinario, che attesti la totale assenza di malattie infettive e diffusive della specie.

Il feretro (bara), di qualunque tipo esso sia, (inteso come cassa, contenitore o sacco) deve essere di materiale biodegradabile al fine di favorirne la decomposizione.

Sono, pertanto vietate casse di metallo o di qualunque altro materiale non biodegradabile.

Non esiste nessuna restrizione per quanto riguarda la decorazione delle tombe.

Anche i cimiteri per animali, così come quelli per umani, sono sottoposti alla vigilanza comunale.

Il Ministero della Salute, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 tra il Ministero stesso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dello schema di linee guida (attualmente in via di definizione), ha previsto che siano le singole Regioni a fissare eventuali criteri particolari per il seppellimento degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo. Molte hanno già provveduto. S'invita, pertanto, a voler contattare il Servizio veterinario della zona di residenza (Ufficio Comunale preposto e/o servizio veterinario U.S.L.) per le informazioni dettagliate in merito.

La normativa che regola la cremazione e la sepoltura di animali d'affezione, in Italia, è determinata a livello comunale. La documentazione richiesta varia quindi da comune a comune.

Nella stragrande maggioranza dei casi, i documenti richiesti sono:

All'atto del conferimento dell'animale alla struttura che effettuerà la cremazione:

- documento d'identità del proprietario dell'animale e codice fiscale del proprietario dell'animale.

L'impianto che effettua la cremazione ha l'obbligo di rilasciare certificazione dell'operazione svolta (certificato di smaltimento carcassa).

Se l'animale era iscritto all'anagrafe specifica, è necessario comunicarne il decesso, per consentirne la cancellazione dai registri dell'anagrafe stessa, entro un periodo stabilito dal comune di residenza (che varia fra i 3 e i 15 giorni) presentando:

- documento d'identità del proprietario dell'animale;
- modulo di decesso messo a disposizione dal comune di residenza del proprietario;
- certificato di smaltimento della carcassa rilasciato dall'impianto che ha effettuato la cremazione o equivalente dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) o, nel caso d'inumazione, certificato di morte redatto da un qualsiasi medico veterinario iscritto all'ordine;
- richiesto solo da alcuni comuni = dichiarazione in autocertificazione che l'animale morto non ha provocato o subito lesioni a/da persone o animali.

(*) *Web Manager e Amministratore Delegato di Kronos s.r.l., Parma*